

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M 4 Intervento 4.2.1

“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli” Annualità 2016.

Pubblicazione del 21/12/2016

1	<p>D: Relativamente ai macchinari ed alle attrezzature, il tecnico incaricato, può fare la richiesta dei preventivi per conto della stessa, visto che trattasi di spese che vanno sempre inserite nel computo metrico estimativo sottoscritte dallo stesso e quindi può egli dimostrarne la relativa richiesta tramite e-mail PEC?</p>
	<p>R: Sì.</p>
2	<p>D: Per l'acquisto di macchinari industriali particolari (attrezzature enologiche, olearie, confezionamento del settore ortofrutticolo della quarta gamma), ci si rivolge direttamente alla ditta costruttrice senza passare per intermediari e rivenditori. Pertanto, non essendoci altri concorrenti che trattano la stessa macchina, basta la relazione tecnica-economica che dimostri l'unicità della macchina e quindi la mancanza di altri due preventivi?</p>
	<p>R: Sì, basta la relazione tecnica fatto salvo l'evidenza dell'unicità dei processi meccanici ed elettronici in possesso della macchina.</p>
3	<p>D: Si richiede password per accesso al PORTALE PER COMPILAZIONE BUSINESS PLAN.</p>
	<p>R: E' in fase di pubblicazione la modulistica per la richiesta di accreditamento.</p>
4	<p>D: E' possibile la realizzazione di impianti finalizzati alla trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli (con certificazioni biologiche e regimi unionali, nazionali e facoltativi) provenienti anche da mercati extraregionali? Se sì in quale percentuale? Se no, a quali normative e regolamenti ostatici occorre fare riferimento ?</p>
	<p>R: La prevalenza del prodotto deve essere regionale con il rispetto obbligatorio delle prescrizioni previste dal bando. Qualora si ricorra all'acquisto di materia prima extra regionale, lo stesso deve essere opportunamente motivato dalla mancanza di materia prima a livello locale, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dal bando.</p>

5	<p>D: Quanto indicato nelle disposizioni attuative punto 14.1 N.10: <i>“Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni aziendali oggetto dell'intervento, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 12 anni dalla data di presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità dovranno essere registrati alla data di presentazione della domanda...”</i>. E' da intendersi:</p> <ul style="list-style-type: none">• che per i fondi (terreni) occorre un titolo di disponibilità almeno di 12 anni;• che per le strutture (magazzini/depositi/ecc) il titolo di disponibilità può avere durata anche inferiore ai 12 anni;• che la regola dei 12 anni valga solo per i fondi?
	<p>R: Il fondo è esclusivamente quello dove viene posizionato l'opificio e le opere ad esso funzionali e la disponibilità deve essere di almeno 12 anni, qualora si interviene su una struttura già esistente bisogna dimostrare il possesso o la disponibilità con atto legale per almeno 12 anni come da bando.</p>
6	<p>D: Considerando che l'acquisto di un immobile è ammissibile solo se costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente, la spesa di acquisto deve rappresentare al massimo il 20% dell'investimento complessivo programmato?</p> <p>La successiva ristrutturazione, che consiste nella trasformazione del fabbricato per non meno del 65% del costo di acquisto, deve rientrare nel 40% come previsto nelle opere edili di nuova costruzione oppure non si deve tener conto di nessuna percentuale?</p>
	<p>R: Sì. La successiva ristrutturazione non è nuova costruzione.</p>
7	<p>D: Un'azienda ha intenzione di acquistare un capannone nei pressi del suo centro aziendale, per poi ampliarlo e ristrutturarlo. La percentuale della costruzione dell'ampliamento non deve superare il 40% dell'investimento totale, mentre per l'acquisto dell'immobile, cioè il capannone con annesso piazzale, la percentuale d'investimento non deve superare il 20% dell'intero investimento. Il capannone deve subire lavori di ristrutturazione per un valore superiore al 65% del suo costo. Il quesito riguarda la percentuale d'investimento destinata all'acquisto dell'immobile. Nel 20%, va conteggiato soltanto il valore d'acquisto del bene, considerando separatamente il valore della ristrutturazione, oppure devo considerare il valore d'acquisto più il valore della ristrutturazione come se fossero una singola voce che, in questo caso, non devono superare il 20% dell'intero investimento?</p>
	<p>R: Il 20% deve essere riferito sia al valore d'acquisto del bene sia al valore della ristrutturazione, la quale non deve essere inferiore al 65% del costo di acquisto.</p>
8	<p>D: E' ammissibile alla misura, un'azienda operante nell'industria per la torrefazione del caffè (codice ateco 10.83.01 "lavorazione del caffè") che, data l'irreperibilità sul territorio regionale, si rivolge a fornitori extra-regionali per le forniture della materia prima? Inoltre, per la richiesta dell'anticipazione, in caso di aziende costituite in forma societaria (srl, spa), la fideiussione deve essere sottoscritta solo dall'azienda stessa o anche dai soci?</p>
	<p>R: La prevalenza del prodotto deve essere regionale con il rispetto obbligatorio delle prescrizioni previste dal bando. Qualora si ricorra all'acquisto di materia prima extra regionale, lo stesso deve essere opportunamente motivato dalla mancanza di materia prima a livello locale, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dal bando. La fideiussione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società.</p>

9	<p>D: Nelle Disposizioni Attuative art.7 vengono poste le seguenti condizioni di ammissibilità: <i>“Nel caso specifico dell’azienda agricola, la materia prima di provenienza extra-aziendale non deve essere inferiore ai 2/3 (67%) dei volumi totali di materia prima lavorata/trasformata/commercializzata.”</i> Ciò vuol dire che un’azienda di trasformazione pura, che non è al contempo azienda agricola, non deve dimostrare tale condizione?</p> <p>R: Tale condizione è richiesta solo in caso di azienda agricola.</p>
10	<p>D: Al momento della presentazione della domanda, il proponente dovrà assumere pena la revoca del contributo i seguenti impegni: <i>“per i primi 5 anni successivi all’avviamento dell’impianto di lavorazione (che viene fatto coincidere con l’ultimo titolo di spesa), la materia prima da trasformare, commercializzare e vendere, deve provenire per almeno il 67% da aziende agricole attive nella produzione primaria”.</i> Tale condizione riguarda sempre soltanto le aziende agricole che fanno trasformazione, o tutte le imprese ammissibili?</p> <p>R: Tutte le imprese ammissibili.</p>
11	<p>D: La materia prima di provenienza extra aziendale, può provenire da tutto il territorio nazionale?</p> <p>R: La prevalenza del prodotto deve essere regionale con il rispetto obbligatorio delle prescrizioni previste dal bando. Qualora si ricorra all’acquisto di materia prima extra regionale, lo stesso deve essere opportunamente motivato dalla mancanza di materia prima a livello locale, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dal bando.</p>
12	<p>D: Si conferma che in merito alla ristrutturazione degli immobili esistenti, non viene applicato il limite percentuale del 40% sulle spese per opere murarie rispetto al totale investimento?</p> <p>R: Il 40% è inerente le opere di nuova costruzione.</p>
13	<p>D: In riferimento all’acquisizione di programmi informatici, sono ammissibili e contribuiscono all’attribuzione di punteggio (criterio 11 <i>“investimenti per l’utilizzo di tecnologie informatiche”</i>) soltanto gli investimenti in e-commerce, o anche, ad esempio, software di programmazione della produzione o di gestione automatica del magazzino di stoccaggio prodotti?</p> <p>R: Sono ammissibili ma non concorrono all’attribuzione del punteggio.</p>
14	<p>D: Nelle disposizioni attuative, si specifica che i beneficiari sono Imprese operanti nella trasformazione, commercializzazione, vendita dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, in forma singola o associata. Inoltre, in virtù di quanto riportato al primo punto dell’art. 7 (<i>L’impresa se costituita, alla data di presentazione della domanda, deve essere iscritta alla camera di commercio ed avere nell’oggetto sociale o nella propria posizione di attribuzione della Partita Iva il codice ATECO per cui si presenta la domanda di aiuto</i>), come si capisce se il codice ATECO del proponente rientra fra quelli ammissibili? Esempio: per aziende con codice ATECO 10.13 (<i>“Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)</i>), oppure con codice ATECO 47.22 (<i>Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati</i>), rientra effettivamente nelle imprese operanti nella trasformazione, commercializzazione, vendita dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato?</p> <p>R: Rientra nel capitolo 2 <i>“Carni e frattaglie commestibili”</i>.</p>